



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
commercio@cert.regionepiemonte.it

Data 08-11-2013

Protocollo 00013174

Classificazione 009.010.020,8/2013A

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA

LORO SEDI

OGGETTO: **Commercio su area pubblica.** Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". **Ulteriori indicazioni.**

In attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il 5 luglio 2012 è stata adottata, in sede di Conferenza Unificata, l'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

In proposito, con nota del 20/12/2012, ns. prot. n. 0017693/DB1607 recante "Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione."¹ sono

¹ e successivamente con nota del 21/01/2013, ns. prot. n. 0000883/DB1607 recante "Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione. **Rettifica per mero errore materiale.**"

state fornite alcune indicazioni con particolare riferimento alle disposizioni dell'intesa suscettibili di diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

In proposito si richiamava l'attenzione sull'immediata operatività, senza bisogno di alcun intervento normativo di recepimento, delle seguenti disposizioni:

- **le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- **le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi** sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;
- **le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
- **l'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, previsto per l'attribuzione del posteggio nelle fiere**, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (quindi fino al 7 maggio 2017 compreso).

Successivamente, per garantire un'attuazione uniforme dell'intesa in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni e delle Province autonome giungendo, il 24 gennaio 2013, alla predisposizione finale di un documento unitario per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata.

Sulla base di tale documento la Regione Piemonte provvederà, in particolare, ad adottare il regolamento previsto dall'art. 10 della l.r. 28/1999 che consentirà l'applicazione integrale dell'intesa, anche per le parti della stessa non immediatamente applicabili.

A tale proposito giova infatti ricordare che la L.R. n. 28/1999 e s.mi. "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*" prevede, all'art. 10, comma 03 che "*la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotti un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di selezione*" che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

Tutto ciò premesso si evidenzia che, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento regionale, attualmente in fase di predisposizione, **non è possibile** per le amministrazioni comunali:

- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggi già esistenti;**


- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in gruppi di posteggi già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi in gruppi di posteggi di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati resisi liberi;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione;**
- **assegnare tali posteggi utilizzando i criteri previsti dalla precedente normativa.**

Peraltro la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 245/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante "*Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno*" nel punto in cui si prevede che, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (i quali, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale, devono essere adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata), continuino ad applicarsi i criteri regionali previgenti.

Non appena verrà adottato il Regolamento in oggetto, sarà cura degli Uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.

Cordiali saluti.

Visto
Il Direttore regionale
Dott. Giuseppe Benedetto



Il Dirigente di Settore
Arch. Patrizia Vernoni

